

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4820

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Presentata il 15 maggio 1990

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi Teatro Regio di Torino e teatro comunale dell'Opera di Genova

ONOREVOLI DEPUTATI! — Considerata l'esigenza di promuovere un intervento finanziario straordinario dello Stato a favore del teatro comunale dell'Opera di Genova per le manifestazioni connesse alla inaugurazione del nuovo teatro « Carlo Felice » ed al 500° anniversario della scoperta dell'America;

considerata l'opportunità di presentare al riguardo una proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, d'intesa con la regione Piemonte, interessata a promuovere analogo intervento a favore del Teatro Regio di Torino per la celebra-

zione del 250° anniversario della sua fondazione;

visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione e 17, terzo comma, numero 17, dello statuto regionale;

vista la proposta di deliberazione della giunta regionale n. 50 del 1° marzo 1990, preventivamente esaminata dalla II Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 23, primo comma, del regolamento interno e 28 dello statuto, nella seduta del 20 marzo 1990.

Il Consiglio regionale della Liguria presenta la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge dispone interventi straordinari a favore dell'Ente autonomo Teatro Regio di Torino per la celebrazione del duecentocinquantésimo anniversario della sua fondazione e a favore dell'Ente autonomo teatro comunale dell'Opera di Genova per le manifestazioni connesse alla inaugurazione del nuovo teatro « Carlo Felice » ed al cinquecentésimo anniversario della scoperta dell'America.

ART. 2.

(Contributi straordinari).

1. Per le finalità previste all'articolo 1 all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino viene assegnato per l'anno 1990 un contributo straordinario di lire 10 miliardi; all'Ente autonomo teatro comunale dell'Opera di Genova vengono assegnati contributi straordinari di lire 10 miliardi per il 1990, di lire 15 miliardi per il 1991 e di lire 20 miliardi per il 1992.

2. I contributi straordinari vengono corrisposti in aggiunta a quelli ordinari e ai contributi integrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

ART. 3.

(Regime fiscale dei contributi e limiti al loro utilizzo).

1. I contributi straordinari oggetto della presente legge non concorrono a formare il reddito degli enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati a copertura di maggiori spese inerenti al personale dipendente.

ART. 4.

(Liquidazione dei contributi).

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla liquidazione dell'ottanta per cento dei contributi assegnati; il restante venti per cento viene liquidato su presentazione da parte degli enti beneficiari di una dettagliata relazione sull'attività svolta e del relativo rendiconto finanziario.

ART. 5.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 20.000.000.000 per l'anno 1990, lire 15.000.000.000 per l'anno 1991 e lire 20.000.000.000 per l'anno 1992, si provvede mediante imputazione di detti oneri al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.